

11-MAR-2008 21:58

0668202360

0668202360

P. 01/03

MODULARIO
P.G.M. - P.C. - P.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° DPC/VRE/0016525
del 11/03/2008
USCITA

PREFETTURA-QUESTURA
TELEGRAFO
12 MAR 2008
ARRIVA IN ARRIVO

Mac

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot. N°
Risposta al Foglio del
N°

Ufficio Territoriale del Governo
di Lecco
12 MAR 2008
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Alle Regioni ed alle Province autonome
(elenco in allegato)

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
(elenco in allegato)

Alle Organizzazioni Nazionali di Volontariato di
protezione civile
(elenco in allegato)

e, p.c. Al Segretariato Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno

OGGETTO: Criteri per l'impiego delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di "controllo del territorio". Chiarimenti.

Faccio seguito alle precorse lettere circolari, e segnatamente alla nota DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007, con la quale in relazione al coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in alcune iniziative che non rientrano nell'alveo di operatività del Servizio medesimo, sono stati forniti alcuni principi direttivi in merito alla missione istituzionale della protezione civile e sono state formulate talune raccomandazioni per il corretto svolgimento della predetta funzione.

In sede di applicazione, la suddetta circolare, che sancisce alcuni principi di carattere generale, è stata oggetto di interpretazioni non sempre univoche che hanno determinato dubbi sulla portata delle prescrizioni recate.

Le elezioni politiche ed amministrative del 13 e 14 aprile 2008 rappresentano l'occasione per affrontare nuovamente la questione e per fornire ulteriori chiarimenti in merito.

Mi riferisco, in particolare, ai quesiti sorti in ordine all'impiego del volontariato di protezione civile ed alle disposizioni impartite per disciplinare l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, nonché dell'emblema della protezione civile, che hanno creato alcune perplessità sia in ordine alla definizione delle attività di protezione civile ed alle connesse competenze istituzionali, sia sulla competenza all'impiego del volontariato ed al coordinamento delle relative attività.

PREFETTURA-U.T.G. di LECCO
13 MAR 2008
PROT. N° LC-UTG 0203682
AREA I / P.A. CIV.

11-MAR-2008 21:58

0668202360

Per chiarire tali aspetti occorre far riferimento alla normativa che disciplina le attività del Servizio nazionale della protezione civile al quale, come è noto, è affidata la tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Alla luce dell'attuale contesto normativo, costituito dalla legge n. 225/1992, dal decreto legislativo n. 112/1998 - articoli 107 e 108 - e dalla legge n. 401/2001, ribadendo quanto già espresso nella circolare n. 5114 del 30 settembre 2002 di questo Dipartimento, emerge un articolato quadro di competenze, sia in tema di gestione delle situazioni emergenziali, sia per l'espletamento delle attività di previsione e prevenzione.

Nel rinviare alla predetta circolare riguardo alle modalità di espletamento delle suddette competenze ed alle forme di integrazione tra tutti i soggetti istituzionalmente preposti all'assolvimento delle funzioni di protezione civile, occorre soffermarsi in particolare sulle attività che il volontariato di protezione civile è chiamato a svolgere, nella propria qualità di struttura operativa.

Sia l'articolo 18 della legge n. 225/1992, che il D.P.R. 194/2001, regolamento relativo alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, prevedono il concorso dei volontari in tutte le predette attività.

In particolare, il D.P.R. 194/2001 stabilisce che le organizzazioni di volontariato, per le funzioni di predisposizione e di attuazione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, nonché per la predisposizione dei piani di emergenza e per la loro attuazione, forniscano all'autorità competente la propria collaborazione.

Per quanto attiene poi alle attività di emergenza, lo stesso D.P.R. 194/2001 prevede l'individuazione dei compiti delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei piani di protezione civile, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dalle organizzazioni stesse.

L'autorità di protezione civile è, pertanto, chiamata a svolgere la propria funzione secondo e nei limiti di quanto previsto dall'ordinamento, per cui al verificarsi dell'esigenza, prevista o imprevista, la predetta autorità è chiamata a verificare se l'evento rientri tra quelli di protezione civile e, in caso affermativo, ad assumere le conseguenti responsabilità in materia di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza.

In questo contesto, sulla base della pianificazione in essere o di quella che sarà speditivamente approntata, l'autorità di protezione civile dovrà prevedere l'impiego delle risorse necessarie per fronteggiare l'evento e, pertanto, richiedere l'impiego di volontari per l'espletamento delle specifiche attività previste dalla suddetta pianificazione, al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni di protezione civile, incrementando i servizi a tutela della collettività, ad esempio in materia sanitaria o di assistenza ed informazione alla popolazione necessari a mitigare le conseguenze dell'evento.

11-MAR-2008 21:58

0668202360

0668202360

P. 03/03

Questo è il principio in base al quale le autorità di protezione civile sono chiamate ad esercitare il proprio ruolo, al fine di assolvere a tutte le attività che caratterizzano la funzione di protezione civile ed ad avvalersi, all'occorrenza, dell'opera del volontariato, ed è in quest'ottica che deve essere letta la nota del 9 febbraio 2007.

In maniera analoga, l'impiego del volontariato di protezione civile in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, preventivamente autorizzate, trova il suo riconoscimento nell'ambito del D.P.R. 194/2001.

In particolare le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate dalle autorità di protezione civile competenti e concorrono a migliorare la capacità tecnico operativa dei volontari e l'integrazione con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

E' indubbio che anche relativamente ai mezzi ed alle attrezzature in dotazione alle organizzazioni di volontariato è necessario assicurare l'espletamento di tutte quelle attività che ne consentano il mantenimento in efficienza, anche al di fuori dell'impiego in attività operative di protezione civile.

Un cenno a parte meritano, poi, quelle iniziative del volontariato rivolte alla formazione ed all'informazione dei cittadini in materia di protezione civile, per le quali il D.P.R. 194/2001 prevede la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti, per la realizzazione delle quali una generale competenza deve essere riconosciuta alle organizzazioni di volontariato anche nell'ambito dell'autonoma iniziativa associativa.

Tutte le superiori considerazioni trovano piena applicazione anche in relazione all'utilizzo dell'emblema della protezione civile, che non può essere disconosciuto in relazione all'espletamento delle attività di protezione civile, ma che deve essere opportunamente evitato per tutte quelle attività che non rientrano in tale alveo e che, come ricordato nelle circolari del 7 febbraio 2006 e del 9 febbraio 2007, potrebbero ingenerare confusione di ruoli e di competenze.

Nell'auspicio di aver risolto i dubbi interpretativi sorti, rinnovo il mio invito al rispetto delle disposizioni e delle indicazioni che regolano le attività di protezione civile, al fine di tutelare lo spirito e l'autonomia di quella preziosissima risorsa del Servizio nazionale della protezione civile rappresentata dal volontariato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e le Organizzazioni nazionali di volontariato vorranno dare la necessaria diffusione alla presente, assicurando, anche in vista dell'imminente scadenza elettorale, ogni opportuna forma di controllo sul corretto svolgimento delle funzioni di protezione civile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Guido Bertolaso